

10 dicembre 2004 HIM/SPH

Allegato alla circolare del 10 dicembre 2004 concernente il secondo scambio di note tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla libera circolazione delle persone

Regolamento RCS concernente i cittadini del **Liechtenstein**

Nel contesto della seconda fase della Convenzione di Vaduz, la Svizzera accorda ai cittadini del Liechtenstein la **libera circolazione delle persone** giusta l'Accordo sulla libera circolazione delle persone CH/UE. Le disposizioni della Convenzione del 6 novembre 1963 sullo stato giuridico dei cittadini di ciascuno di essi nell'altro Stato per quanto concerne la polizia degli stranieri restano vigenti. Queste persone continuano pertanto ad essere escluse dal contingente (nuovo art. 12 cpv. 4 OLCP). Vanno dunque utilizzati i seguenti **codici RCS**:

Art. 12 cpv. 4 OLCP Cittadini del FL

Codici RCS 0303 <12 mesi, permesso L. / rinnovo per analogia all'OLCP
0304 permesso B CE/AELS
0306 permesso C CE/AELS

Frontalieri (circolare, pag. 3; n. 3.3)

Codici RCS 2301
2303 <12 mesi
2306 **frontalieri indipendenti**

- I frontalieri provenienti dal Liechtenstein che esercitano un'attività lucrativa **dipendente** presso un datore di lavoro svizzero **non sottostanno all'obbligo del permesso** purché rientrino **quotidianamente** al loro domicilio (art. 2 cpv. 2 della convenzione del 1963).

Ulteriori indicazioni:

- Giusta l'articolo 8 della convenzione del 1963, continuano ad essere prelevate **mezze tasse di polizia degli stranieri**.
- Solitamente gli **allievi e studenti** preferiscono mantenere il domicilio nel Liechtenstein. Vi è la possibilità di riconoscere loro in maniera accomodante lo status di residenti settimanali mediante **consenso** (circolare, pag. 4; n. 3.4.2)